

SENT. N.  
del  
Dep. II  
Cronol. M.  
Reper. N.  
11.514  
2.6.17  
2

N. R.A.C.C.  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE DI UDINE SEZIONE I CIVILE**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Udine, Sez. I civile, composto dai Signori Magistrati:

- dott. GIANFRANCO PELLIZZONI Presidente rel.
- dott. GIANPAOLO FABBRO Giudice
- dott. SERGIO CARNIMEO Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.A.C.C.  
promossa con ricorso depositato il  
da  
rapp. e dif. dall' avv. giusto mandato a  
margine del ricorso

**RICORRENTE**

contro  
rapp. e dif. dall' avv. per  
mandato a margine della memoria difensiva

**RESISTENTE**

e con l'intervento del  
**PUBBLICO MINISTERO**, in persona del Procuratore della  
Repubblica **INTERVENUTO**

**Oggetto:** Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili.

**CONCLUSIONI**

**Per il ricorrente:** "nel merito: respinta ogni diversa contraria domanda, anche istruttoria, dichiararsi, anche con sentenza non definitiva, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il tra e e ordinarsi trasmissione di copia della sentenza all'Ufficiale di stato Civile per le annotazioni di rito In via istruttoria: come da memoria ex art. 183 VI c. n.2 del 21.7.2016".

**Per la convenuta:** "in via principale e di merito: dichiararsi la cessazione degli effetti civili dal matrimonio tra

e

matrimonio concordatario celebrato in il e trascritto nei registri del matrimonio del Comune di

ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge alle seguenti condizioni:

A. Disposi l'assegnazione della casa familiare vita natural durante a casa in comproprietà al 50% tra i due coniugi e sita in , così identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di



B. Condannare . . . . . a versare a . . . . . un assegno di mantenimento pari ad euro 3.000,00 (dicasi tremila) al mese per dodici mensilità, entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della signora . . . . . assegno da rivalutarsi secondo gli indici Istat con decorrenza annuale a far data del deposito del ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio. Ciò sul presupposto che la signora . . . . . non è in grado, con la somma di euro 1.000,00 al mese di mantenere lo stesso tenore di vita tenuto in costanza di matrimonio ed anche ai sensi dell'art. 5 nr. 8 della Legge 898/1970.

In stretto subordine: C. Qualora il Tribunale ritenga non ammissibile la richiesta di assegnazione della casa familiare, aumentare l'assegno di mantenimento da euro 3.000,00 ad euro 4.000,00 al mese, mettendo l'odierna resistente nelle condizioni di poter prendere in locazione altra abitazione o comunque contrarre un mutuo per l'acquisto di una nuova casa. Spese di causa rifuse. Provvisoria esecuzione per le decisioni di ordine economico.

In via istruttoria: come da memoria 183 VI c. n. 2 dd. 21.7.2016 e memoria n. 3 dd. 9.9.2016".

**Il PM ha così concluso:** dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti sopra indicate ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile le annotazioni di competenza, confermando, alla luce delle risultanze relative alle situazioni economiche delle parti, le statuizioni adottate in sede di separazione consensuale fra i coniugi



con assegnazione vita natural durante dell'abitazione familiare alla  
e fissando a carico del . . . un assegno divorzile in  
favore della stessa di € 1.000 mensili.

#### FATTO E DIRITTO

Con ricorso rubricato come in atti il sig. . . . . adiva questo  
Tribunale per chiedere che venisse dichiarata la cessazione degli  
effetti civili del matrimonio concordatario contratto con la sig.ra  
in date . . . . . in Comune di . . . . .  
. . . . . , rilevando che da tale unione  
era nato il figlio , . . . . .) maggiorenne ma disoccupato,  
che i coniugi si erano separati consensualmente davanti al  
Presidente del Tribunale di Tolmezzo in data 20.7.2011, con decreto  
di omologa del 31.8.2011.

All'udienza davanti al Presidente del Tribunale di data 18.3.2016  
entrambe le parti si costituivano in giudizio e fallito il tentativo di  
conciliazione dei coniugi, venivano dettati i provvedimenti provvisori  
nei seguenti termini: " 1 - autorizza i coniugi a continuare a vivere  
separati, con l'obbligo del mutuo rispetto; 2 - conferma le statuizioni  
adottate in sede di separazione consensuale su accordo dei coniugi  
in data 20.7.2011, omologate in data 31.8.2011, atteso che eventuali  
modifiche necessitano dei dovuti approfondimenti istruttori e non  
risulta che vi siano stati rilevanti mutamenti della situazione di fatto  
presa in considerazione in quella sede". La causa veniva quindi  
rimessa davanti al designato GI.



In questa fase del procedimento, si costituivano entrambe le parti per mezzo dei loro procuratori legali, e la causa, dopo l'intervento del PM, veniva assegnata a sentenza sulle riportate conclusioni.

Va pronunciata sentenza di cessazione degli effetti civili del vincolo, essendo pacifico in causa che le parti non hanno più ripreso la convivenza dall'udienza presidenziale in sede di separazione personale (ud. presidenziale del 21.11.2007, decreto di omologa del 6.12.2007), mentre dagli atti risulta con certezza che sia venuta meno la comunione materiale e spirituale fra i coniugi (v. certificati di residenza in atti).

Ricorre infatti, nel caso di specie, l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L. 1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni, essendo decorsi oltre sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, senza che sia più ripresa una comunione di vita spirituale e materiale tra i medesimi.

Dal matrimonio è nato il figlio iaggiorenne - ma  
attualmente disoccupato e non più convivente con la madre - a cui il padre versa un assegno di € 1.000,00 al mese in attesa del reperimento di una occupazione.

Le parti controvertono in merito all'assegno divorzile della convenuta e all'assegnazione della casa coniugale in comproprietà fra i coniugi. La convenuta pretende infatti che le venga corrisposto un assegno di divorzio - quantomeno pari a quello percepito in sede di separazione - sul presupposto della mancanza di redditi adeguati al



suo mantenimento, oppure nel caso in cui venga revocata l'assegnazione della casa coniugale, che l'assegno venga congruamente aumentato, mentre l'attore nega di essere tenuto al pagamento di un assegno, rilevando come le condizioni economiche della . . . siano tali da consentirle una piena indipendenza economica, essendo anzi migliorate rispetto alla situazione esistente all'epoca della separazione.

Non vi sono dubbi che vada revocata l'assegnazione della casa coniugale, atteso che il figlio della coppia – maggiorenne ma attualmente disoccupato – non vi risiede più con la madre, per cui è venuto meno il presupposto indefettibilmente richiesto dalla legge ( cfr. da ultimo Cass., 1.08.2013, n. 18440).

Tuttavia il Tribunale deve limitarsi a revocare l'assegnazione quale diritto personale di godimento, mentre le questioni relative all'utilizzo dell'immobile, attualmente comunque occupato dalla convenuta, che ne è comproprietaria, devono essere risolte in sede di divisione dell'immobile comune.

Per quanto riguarda il diritto all'assegno è noto che secondo il costante orientamento della Corte regolatrice: " L'accertamento del diritto all'assegno divorzile si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice verifica l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi



sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto, mentre nella seconda procede alla determinazione in concreto dell'ammontare dell'assegno, che va compiuta tenendo conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione e del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune, nonché del reddito di entrambi, valutandosi tali elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Nell'ambito di questo duplice accertamento assumono rilievo, sotto il profilo dell'onere probatorio, le risorse reddituali e patrimoniali di ciascuno dei coniugi, quelle effettivamente destinate al soddisfacimento dei bisogni personali e familiari, nonché le rispettive potenzialità economiche. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha negato il diritto all'assegno alla richiedente, non avendo questa fornito alcuna prova dell'oggettiva impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio – cfr. Cass., n. 11870 del 09/06/2015, nonché in senso conforme Cass., n. 11686 del 15/05/2013, secondo cui. " L'accertamento del diritto all' assegno divorzile va effettuato verificando l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio e che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione dello stesso o quale poteva legittimamente e ragionevolmente configurarsi sulla base di aspettative maturate nel corso del rapporto. A tal fine, il tenore di vita precedente deve

desumersi dalle potenzialità economiche dei coniugi, ossia dall'ammontare complessivo dei loro redditi e dalle loro disponibilità patrimoniali, laddove anche l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi" e anche Cass., n. 25010 del 30/11/2007 " La determinazione dell'assegno di divorzio, alla stregua dell'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74, è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione").





Tale criterio " astratto " del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce tuttavia l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile venendo contemperato da tutti gli altri criteri che agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in concreto, portando in alcuni casi addirittura ad eliderlo completamente ( v. ad esempio Cass., n. 6164/015 che ha escluso il diritto all'assegno in un caso di divorzio dopo pochi mesi di convivenza), come pertinentemente osservato dalla Corte Costituzionale nella sentenza di data 9.02.2015, n. 11 che ha rilevato come " ... L'esistenza, presupposta dal rimettente, di un "diritto vivente" secondo cui l'assegno divorzile ex art. 5, sesto comma, della legge n. 898 del 1970 «deve necessariamente garantire al coniuge economicamente più debole il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» non trova, infatti, riscontro nella giurisprudenza del giudice della nomofilachia (che costituisce il principale formante del diritto vivente), secondo la quale, viceversa, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio non costituisce l'unico parametro di riferimento ai fini della statuizione sull'assegno divorzile. La Corte di cassazione, in sede di esegesi della normativa impugnata, ha anche di recente, in tal senso, appunto, ribadito il proprio «consolidato orientamento», secondo il quale il parametro del «tenore di vita goduto in costanza di matrimonio» rileva, bensì, per determinare «in astratto [...] il tetto massimo della misura dell'assegno» (in termini di tendenziale adeguatezza al fine del mantenimento del tenore di vita pregresso), ma, «in concreto», quel



parametro concorre, e va poi bilanciato, caso per caso, con tutti gli altri criteri indicati nello stesso denunciato art. 5. Tali criteri (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione) «agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto» e possono «valere anche ad azzerarla» (così testualmente, da ultimo, Corte di cassazione, prima sezione civile, sentenza 5 febbraio 2014, n. 2546; in senso conforme, sentenze 28 ottobre 2013, n. 24252; 21 ottobre 2013, n. 23797; 12 luglio 2007, n. 15611; 22 agosto 2006, n. 18241; 19 marzo 2003, n. 4040, ex plurimis).

In particolare la citata ultima sentenza 5.02.2014, n. 2546 afferma come l'accertamento " ... del diritto all'assegno di divorzio si articola in due fasi, nella prima delle quali il giudice è chiamato a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio, e quindi procedere ad una determinazione quantitativa delle somme sufficienti a superare l'inadeguatezza di detti mezzi, che costituiscono il tetto massimo della misura dell'assegno. Nella seconda fase, il giudice deve poi procedere alla determinazione in concreto dell'assegno in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei criteri indicati nello stesso art. 5, che quindi



agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto, e possono in ipotesi estreme valere anche ad azzerarla, quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione (v., ex plurimis, Cass., sentt. n. 15611 del 2007, n. 18241 del 2006).

Tali considerazioni portano a chiedersi se la partizione tradizionalmente utilizzata dalla Corte regolatrice nelle note sentenze a Sezioni Unite richiamate dai successivi anche recenti arresti di una valutazione in astratto sull'adeguatezza dei redditi del coniuge richiedente ( quale presupposto per il diritto all'assegno) e della ponderazione in concreto dei richiamati criteri abbia un qualche fondamento non solo testuale nella legge ma financo logico sistematico, atteso che una tale distinzione non ha alcun riscontro nel testo normativo, ove il diritto all'assegno viene commisurato a tutta una serie di criteri collegati alla condizione dei coniugi, alla durata del matrimonio, al reddito di entrambi e all'apporto dato dai coniugi alla vita matrimoniale, dovendosi quindi leggere l'espressione " adeguati " come riferita proprio a tutti questi parametri e non piuttosto ad un tenore di vita dignitoso dell'uomo medio, che non ha alcun riferimento normativo, atteso che in questo caso la norma avrebbe dovuto utilizzare l'espressione " adeguati ad una vita dignitosa e indipendente ", per cui tutti tali presupposti devono essere insieme considerati, valendo il dato dell'adeguatezza eventualmente solo come tetto massimo della misura dell'assegno ( in tal senso si veda



per le due interpretazioni giurisprudenziali confliggenti Cass., n. 4038 del 21/03/2002 secondo cui : " ... Non vengono proposti argomenti idonei a porre in discussione il meditato indirizzo del giudice di legittimità che, chiamato a determinare il parametro dell'adeguatezza dei mezzi a disposizione del coniuge divorziato ed a quantificare, in conseguenza, l'obbligo assistenziale dell'altro coniuge, lo ha individuato nel tenore di vita matrimoniale anziché in un generico ed astratto tenore di vita dignitoso dell'uomo medio " e Cass., n. 1652 del 02/03/1990 " A seguito della riforma introdotta dalla legge 6 marzo 1987 n. 74, all'assegno di divorzio è stata riconosciuta dal legislatore (art. 10 legge cit., che ha modificato l'art. 5 legge 1 dicembre 1970 n. 898) natura eminentemente assistenziale, per cui ai fini della sua attribuzione assume ora valore decisivo l'autonomia economica del richiedente, nel senso che l'altro coniuge è tenuto ad "aiutarlo" solo se egli non sia economicamente indipendente e nei limiti in cui l'aiuto si renda necessario per sopperire alla carenza dei mezzi conseguente alla dissoluzione del matrimonio, in applicazione del principio di solidarietà "postconiugale", che costituisce il fondamento etico e giuridico dell'attribuzione dell'assegno divorzile. Pertanto, la valutazione relativa all'adeguatezza dei mezzi economici del richiedente deve essere compiuta con riferimento non al tenore di vita da lui goduto durante il matrimonio, ma ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale", nonché la recente Cass., 10.05.2017, n. 11504, che nel richiamarsi a questo minoritario



risalente indirizzo afferma che il parametro dell'adeguatezza dovrebbe individuarsi " ... nel raggiungimento " dell'indipendenza economica del richiedente ", senza tuttavia ancorarlo ad alcun parametro effettivo, rendendo quindi del tutto astratto e non calabile in concreto questo metro di giudizio, che la risalente sentenza del 1990 collegava " ... ad un modello di vita economicamente autonomo e dignitoso, quale, nei casi singoli, configurato dalla coscienza sociale".).

E' tuttavia appena il caso di notare che tali due sentenze per pervenire a queste conclusioni ( l'ultima delle quali improntata a principi che non trovano riscontro nei valori costituzionali di solidarietà sociale e tutela della famiglia, anche post coniugale, come giustamente affermato dall'arresto del 1990, richiamati dall'art. 29 della Costituzione, che l'art. 5, 6° c., da modo di valorizzare, facendo riferimento " ... alla condizione dei coniugi e al contributo personale ed economico dato da ciascuno alla condizione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune " ), devono necessariamente aggiungere all'espressione " mezzi adeguati " la nozione di " indipendenza economica o autosufficienza economica collegata alla sua posizione economico - sociale ", che non solo non trova riscontro nel testo normativo, ma al di là dell'apparente semplicità e chiarezza del concetto è in realtà quanto mai labile e foriera di divergenti interpretazioni quando venga applicata nel merito ai singoli casi concreti.

Va infatti notato che il concetto di indipendenza economica è



particolarmente sfuggente e proteiforme non essendo per nulla chiaro a cosa dovrebbe in concreto ancorarsi, vale a dire ad un indice medio delle retribuzioni degli operai e impiegati, o alla pensione sociale o ad un reddito medio rapportato alla classe economico sociale di appartenenza dei coniugi e alle possibilità dell'obbligato ( come nel caso affrontato nella recente sentenza ove le parti erano due affermati imprenditori o come nel caso all'esame di questo collegio di due piccoli/medi imprenditori commerciali), con la conseguenza che ove si optasse per questa ultima soluzione il tanto vituperato criterio del tenore di vita in costanza di matrimonio e le ragionevoli aspettative future fatto uscire dalla porta verrebbe fatto rientrare immediatamente dalla finestra, perché i mezzi adeguati non potrebbero che essere rapportati alla condizione sociale ed economica delle parti in causa e ai loro redditi e quindi al loro tenore di vita passato e attuale.

D'altro canto fra i criteri concorrenti enunziati nelle premesse del citato art. 5 vi è anche il riferimento alle " condizione dei coniugi ", che non può non rimandare al concetto di adeguatezza dei mezzi, facendo vedere come tutti i parametri utilizzati dal legislatore siano in realtà profondamente compenetrati fra loro e non scindibili in un an e in un quantum come continuano apparentemente a ripetere le pronunzie di legittimità, che poi tuttavia in concreto - come si è visto - in più occasioni se ne discostano arrivando anche ad azzerare l'assegno ( cfr. le citate Cass., 7295 del 22/03/2013 e Cass., 6164 del 26/03/2015 che significativamente affermano come " In tema di



divorzio, la durata del matrimonio influisce sulla determinazione della misura dell'assegno previsto dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non anche - salvo nei casi eccezionali in cui non si sia realizzata alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi - sul riconoscimento dell'assegno. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso volto al riconoscimento dell'assegno di divorzio a seguito dello scioglimento di un matrimonio in cui vi erano stati soli dieci giorni di convivenza ed erano trascorsi meno di cento giorni tra il matrimonio e il deposito del ricorso per separazione).

In particolare non si può condividere la teoria accreditata da questo minoritario indirizzo che il legislatore non abbia dato una definizione di mezzi adeguati, che sarebbe compito della giurisprudenza colmare, quasi si trattasse di una lacuna dell'ordinamento, attraverso una interpretazione estensiva o analogica ( ad esempio paragonandola al figlio maggiorenne ma non indipendente), atteso che invece una lettura logico sistematica dell'art. 5 della legge sul divorzio e in particolare dei commi 5 e 9 consente di pervenire alla conclusione che il legislatore abbia inteso parametrare l'assegno a tutti i criteri indicati dalla norma e quindi anche al tenore di vita goduto dai coniugi in costanza di matrimonio o a quello che era ragionevole aspettarsi in futuro, tanto più che tale parametro è esplicitamente e significativamente nominato insieme ad altri nel comma 9° laddove si prevede che il Tribunale possa disporre indagini " ... sui redditi, sul patrimonio e sull'effettivo tenore di vita " dei coniugi, quando vi siano delle contestazioni sulla documentazione



che il Tribunale deve esaminare per decidere sulla sussistenza o meno del diritto all'assegno e alla sua misura.

E' di tutta evidenza - alla luce di tali considerazioni - come l'intera materia vada riconsiderata, in quanto ad avviso di questo Collegio la distinzione fra adeguatezza dei mezzi e criteri che attengono alla misura dell'assegno non appare appagante, dovendo invece il testo normativo essere letto in maniera congiunta nel senso che l'adeguatezza dei mezzi deve essere valutata insieme ai criteri premessi dal legislatore ( lettura d'altro canto che pare preferire anche la Corte Costituzionale nel ricordato arresto), onde pervenire ad un equa ponderazione di quello che è lo scioglimento di un precedente legame solidaristico, con effetti ex nunc e non ex tunc ( ben diversi essendo gli effetti dell'annullamento del vincolo da quelli del suo scioglimento) come sembrerebbe volere accreditare l'ultimo arresto giurisprudenziale, pur senza voler arrivare a conseguenze eccessivamente penalizzanti per l'obbligato, considerato che spesso la separazione e il divorzio possono portare ad un decremento del tenore di vita delle parti, che va anche considerato nella decisione del giudice, insieme a tutti gli altri parametri.

Un principio di auto responsabilità economica nel giudizio sul an e di solidarietà economica sul quantum debeatur non ha quindi alcun riscontro nel testo normativo e stride d'altro canto anche sul piano logico sistematico, non vedendosi come tali due opposti principi possano operare disgiuntamente in una prima fase e congiuntamente nella seconda, dato che un assegno che in astratto dovrebbe venir





corrisposto, in alcuni casi si riduce a zero proprio per la presenza degli altri parametri che il giudice deve considerare.

Non è chi non veda quindi come in realtà il giudizio sul an non possa logicamente essere distinto da quello sul quantum, atteso che si tratta di un'unica operazione in cui i due aspetti si compenetrano e servano a trovare un equo contemperamento di tutte le esigenze rappresentate dal legislatore nel tormentato art. 5, 5° e 9° comma.

D'altro canto le considerazioni svolte dall'ultima pronuncia per corroborare la propria tesi non appaiono particolarmente decisive e convincenti dove paragonano il concetto di indipendenza economica del figlio maggiorenne al coniuge divorziato, proprio perché sembrano dimenticate il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge al ménage familiare insieme alla condizione dei coniugi e alla durata del matrimonio, che con tutta evidenza nessun riscontro hanno nel caso del figlio maggiorenne ma non autosufficiente, che si affaccia alla vita autonoma e deve essere aiutato dai genitori entro determinati limiti e laddove cercano di sminuire l'importanza del tenore di vita dei coniugi, che è testualmente richiamato dall'art. 5, 9° c., atteso che il giudizio sull'attendibilità dei documenti non è fine a se stesso (né si vede come mai potrebbe esserlo) ma è volto a stabilire se spetti o meno un assegno e la sua misura, per cui l'argomento in esame non appare pertinente ed anzi è un dato testuale difficilmente scalfibile, che smentisce la tesi sostenuta nella citata pronuncia.

Né pare cogliere nel segno la notazione che pure si legge circa una



comproprietario al 50 % dell'immobile coniugale, risulta essere socio al 100% della società che è proprietaria di una villa di particolare pregio - sita nelle vicinanze del Golf Club di del valore stimato di circa 1.000.000,00, oltre ad aver dichiarato redditi derivanti dalla sua attività di promotore finanziario nell'ultimo triennio rispettivamente di € 194.957,00 ( 2013), € 235.000,00 ( 2014) e di € 171.565,00 ( 2015) a fronte di una situazione di minor capacità reddituale della convenuta.

La stessa infatti - titolare di una cartoleria nel centro di - nell'ultimo triennio ha dichiarato redditi di € 102.489,00 nel 2013, € 80.857,00 nel 2014 e di € 67.644,00 nel 2015 ed è comproprietaria della casa familiare dove vive, ma risulta essere parzialmente invalida sotto il profilo della capacità lavorativa nella percentuale del 70% ( v. documentazione relativa agli esiti della Commissione Medica di data 9.07.2015 in atti), circostanza questa che presumibilmente potrà incidere sulla sua capacità di produrre reddito.

Va al riguardo notato che in sede di separazione consensuale nel 2010 le parti avevano concordato un assegno di mantenimento di € 1.000,00 a fronte di una situazione reddituale in termini di rapporti percentuali sostanzialmente immutata, rispetto a quella attuale, atteso che il aveva dichiarato redditi per € 103.000,00 e la per € 28.000,00.

Nel caso in esame assume pertanto rilevanza ai fini della decisione sui presupposti dell'assegno divorzile anche l'assetto economico



relativo alla separazione, che secondo la richiamata giurisprudenza di legittimità può rappresentare un valido indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione relativi al tenore di vita goduto durante il matrimonio e alle condizioni economiche dei coniugi.

Alla stregua di tali considerazioni Il collegio ritiene equa la fissazione di un assegno divorzile di € 1.000,00, a favore della \_\_\_\_\_ da versarsi entro i primi 5 gg. di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici dell'Istat.

Le spese vanno compensate, attesa la reciproca soccombenza.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, ogni contraria istanza ed eccezione reietta:

dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i sigg.ri

\_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ (UD) in data \_\_\_\_\_ e

registrato nei Registri dello Stato Civile del suddetto Comune, \_\_\_\_\_ ordinando al

competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere alle relative annotazioni;

dispone che il ricorrente versi un assegno di € 1.000,00, a favore della \_\_\_\_\_, entro i primi 5 gg. di ogni mese e da rivalutarsi alla fine di ogni anno solare secondo gli indici dell'Istat;

revoca l'assegnazione della casa familiare alla \_\_\_\_\_



quale genitore convivente con il figlio  
spese compensate.

Udine, il 11.05.2017.

IL PRESIDENTE est.  
dott. Gianfranco Pellizzoni

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Il Cancelliere NAZZI IDILIA

Depositato in Cancelleria il

1.6.17

Il Cancelliere  
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
NAZZI IDILIA